



Comune di Pertusio

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale di Pertusio

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 05.03.2016

Introduzione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Pertusio nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010), e, in particolare, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non dettagliato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione approvato con D.L. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii.

Art. 1 _ Definizioni

Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

Titolare

Il Comune di Pertusio Canavese competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative al predetto impianto;

Responsabile

Persona fisica legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del trattamento delle immagini e dei dati sensibili rilevati dall'impianto di videosorveglianza;

Incaricato

Persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;

Interessato

Persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 2 _ Finalità del trattamento

Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di:

- _ Prevenire atti vandalici;
- _ Controllo utilizzo abusivo di aree per l'abbandono di rifiuti;
- _ Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;

_ Controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani), garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., e delle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali;

L'attività di videosorveglianza all'interno del centro abitato mira, in particolare, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni 05 agosto 2008;

Gli impianti possono essere altresì utilizzati dal personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso;

Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell'Autorità Giudiziaria e/o delle forze di Polizia debitamente autorizzate, sarà svolta alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

Art. 3 _ Responsabile del trattamento

E' onere del responsabile provvedere a:

_ individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni;

_ vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;

_ adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;

_ evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003;

_ evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;

_ interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;

_ comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

_ provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;

_ ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Art. 4 _ Incaricato al trattamento

Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.

L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:

_ trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;

_ effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;

_ accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 5 _ Modalità di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:

_ trattati in modo lecito e secondo correttezza;

_ raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 2;

Conservati per il massimo di 7 giorni salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Art. 6 _ Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Sindaco ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.

Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema che dovrà essere periodicamente cambiata.

Art. 7 _ Ambienti di posizionamento delle telecamere

L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D.L. n. 11 del 2009, convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale;

I luoghi individuati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.

Lo stesso impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 _ Obbligo di segnalazione delle telecamere

Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

In particolare in attuazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area Videosorvegliata, con rilascio di informazione sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003).

Art. 9 _ Esercizio del diritto di accesso

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, al quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Art. 10 _ Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.

E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Art. 11 _ Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Copia del presente atto viene trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali.